

Edizione di mercoledì 11 Gennaio 2023

CASI OPERATIVI

Requisiti soggettivi Iva

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

AGEVOLAZIONI

Gli aspetti civilistici e contabili della operazione di assegnazione agevolata

di **Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365**

ENTI NON COMMERCIALI

La gestione degli impianti sportivi e l'Iva. Quali novità?

di **Guido Martinelli**

AGEVOLAZIONI

Legge di bilancio 2023: le ipotesi di proroga del superbonus al 110%

di **Gennaro Napolitano**

IVA

Triangolare comunitaria: la semplificazione vale solo con la designazione espressa

di **Francesco Zuech**

BUSINESS ENGLISH

Job interview in English? Are you ready?

di **Tom Roper**

CASI OPERATIVI

Requisiti soggettivi Iva

di **Euroconference Centro Studi Tributari**



Domanda

Alfa Srl società che produce seme equino, ha stipulato un contratto di gestione di uno stallone riproduttore per la vendita del materiale seminale.

Il proprietario non è soggetto passivo Iva e quindi non emette fattura al momento dell'introito dovuto.

L'operazione è rilevante ai fini Iva e quindi la società è obbligata a emettere un'autofattura-denuncia?

Se sì l'autofattura deve essere trasmessa mediante lo SdI?

Risposta

In merito alla problematica esposta si precisa quanto segue.

Come noto, il D.P.R. 633/19723, di ricezione della Direttiva 2006/112/CE, prevede, ai fini della rilevanza Iva delle operazioni, il rispetto di 3 requisiti:

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...](#)



AGEVOLAZIONI

Gli aspetti civilistici e contabili della operazione di assegnazione agevolata

di **Paolo Meneghetti** - Comitato Scientifico Master Breve 365



Tra i vari problemi che dovranno essere affrontati e risolti dalle società che vorranno aderire alla manovra di **assegnazione agevolata** ([articolo 1, commi 100 e ss., L. 197/2022](#)) ve ne sono alcuni di carattere civilistico e contabile che spesso sono **accantonati** non avendo immediate ripercussioni sulla fiscalità, ma che ciò non di meno presentano aspetti di rilevante importanza anche sul piano della tempistica della operazione.

Un primo aspetto attiene all'**organo deputato a deliberare l'assegnazione** dell'immobile ai soci.

Partendo dal presupposto che l'assegnazione deve necessariamente comportare una **attribuzione ai soci di quote ideali di patrimonio netto**, emerge che l'unico organo deputato alla decisione è l'**assemblea dei soci**.

Infatti, **solo i soci hanno il potere di incidere sul patrimonio netto** sia esso formato da riserve di utili, sia esso formato da riserve di capitale.

Discorso diverso va fatto sulla cessione agevolata ai soci, che in quanto **ordinaria operazione di gestione**, può essere **decisa direttamente dall'organo amministrativo**, salvo che non siano presenti particolari vincoli statutari.

Un tema particolare è rappresentato dalla **assegnazione con attribuzione di riserve di utili** nelle **società di persone**.

In questo contesto vige l'[articolo 2262 cod. civ.](#), in forza del quale il socio ha diritto a ricevere la propria quota di utile una volta approvato il **rendiconto**, e tale diritto è **soggettivo** e non comprimibile dalla diversa volontà degli altri soci.

Quindi, se lo statuto societario non presenta particolari pattuizioni sul punto, **non serve una**

ulteriore decisione dei soci per distribuire l'utile ancorché tale distribuzione avvenga con un bene in natura.

Ma non vi è dubbio che gli aspetti contabili della assegnazione rivestono un ruolo di primo piano, specie se la società è dotata di **organo di revisione**, il quale sarà chiamato ad esprimersi sulle scelte assunte in questo ambito.

Partiamo dal rilevare che i documenti OIC non hanno elaborato una particolare tesi sul tema (a differenza dell'IFRIC 17 che analizza la contabilizzazione dell'utile erogato quale bene in natura individuando nel conto economico il luogo di iscrizione dei differenziali), ma il **Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ha emanato un documento nel marzo del 2016** ispirandosi ai dettami dell'OIC, e quindi tale documento, in qualche modo, surroga la dottrina dell'OIC ed è generalmente ritenuto la **prassi di riferimento sulla contabilizzazione delle assegnazioni**.

In primo luogo va sottolineato che **l'attribuzione di un bene in natura al socio altro non è che la contropartita contabile della riduzione della riserva**, sicché una prima impostazione non può che portare alla conclusione che la **riserva viene ridotta in contropartita del pari valore dell'attivo**. Con tale impostazione l'assegnazione avviene al valore nominale **come se fosse attribuita una somma in denaro**.

Facciamo l'esempio di un immobile iscritto nell'attivo al valore di 1.000 (già al netto dei fondi) che viene **assegnato** ai soci **attribuendo una riserva di utili** di pari importo.

In tal caso la scrittura contabile dovrebbe avere la seguente rappresentazione:

(dare) Riserva 1.000

(avere) Immobile 1.000.

Nel citato documento del CNDCEC si esamina questa ipotesi avvalorandola, ma **solo nel caso in cui i soci decidano di assegnare l'immobile al valore contabile**.

In qualche modo la suddetta rappresentazione contabile è condizionata da una **preventiva decisione dei soci** di non far emergere un eventuale plus o minusvalore.

Questa scelta (che chi scrive giudica quella preferibile) comporta che **i soci siano tutti consapevoli della eventuale esistenza di plus/minusvalori relativi al bene assegnato** e concordino sul fatto di non farli emergere.

Facciamo l'esempio di **due soci** al 50% di una Srl che assegna **due immobili** che hanno un valore contabile di 100 ciascuno in contropartita di una **riserva di utili** di 200.

Se i soci concordano su questa scelta la circostanza che i beni immobili valgano a **valore di**

mercato davvero 100 l'uno diventa **trascurabile**.

La seconda modalità è quella di far **emergere il plusvalore a conto economico**.

Prendiamo l'esempio di prima e modifichiamolo nel senso che l'immobile assegnato, che presenta un **valore contabile di 1.000**, in realtà ha un **valore di mercato di 1.500**.

Se i soci decidono di far **emergere il valore di mercato** assegneranno il bene a 1.500, il che si traduce nell'**utilizzare una riserva di 1.500** in contropartita del bene per 1.000 e 500 di plusvalenza iscritta a conto economico.

Con l'iscrizione della plusvalenza si rende chiaro a tutti i lettori del bilancio che il bene assegnato presenta un **valore di mercato più elevato** di quello contabile e può essere una scelta interessante se vengono assegnati ai soci immobili diversi che presentano o meno plusvalenze, poiché in tal modo si rende evidente il valore effettivo dei beni.

Però questa scelta contabile presenta anche qualche elemento che suscita **perplexità**.

In primis **l'iscrizione della plusvalenza** avviene **non** in presenza di **realizzo** tramite negozio giuridico con economie terze, bensì si traduce come una sostanziale **plusvalenza da iscrizione** (molto simile ad una rivalutazione volontaria), il che potrebbe incontrare **critiche da parte dei terzi creditori della società**, per **artificiosa imputazione di componenti positivi** a conto economico.

In secondo luogo l'operazione diviene quantomai delicata se il **patrimonio netto non è capiente per attribuire una riserva** pari al valore effettivo del bene: in tal caso si utilizzerebbe una posta di patrimonio netto che si forma solo con l'iscrizione della plusvalenza e con la sua immissione successiva nell'utile di esercizio e quindi nel patrimonio netto.

In terzo luogo va segnalato che anche se il patrimonio netto fosse capiente la plusvalenza iscritta confluisce in una **riserva di utile** che l'Agenzia delle Entrate giudica **tassabile** in forma **ordinaria** quale **dividendo**, nel caso di successiva distribuzione.

ENTI NON COMMERCIALI

La gestione degli impianti sportivi e l'Iva. Quali novità?

di Guido Martinelli



La **riforma dello sport**, quella del **terzo settore** e quella della **normativa Iva sulle prestazioni sportive** (la cui entrata in vigore è prevista per il **1° gennaio 2024**) intervengono, in maniera sostanziale, sulla disciplina fiscale collegata alla gestione di impianti sportivi.

In via preliminare si precisa che **dalla data di entrata in vigore del decreto di riforma non potranno più essere considerate “associazioni o società sportive dilettantistiche”** quelle realtà **di mera gestione di impianti**. Ossia quei sodalizi sportivi che, aggiudicatari della gestione dell'impianto, si limitano ad ospitare, dietro corrispettivo, attività gestite da sportive terze.

Questo sia perché il **D.Lgs. 36/2021** ha previsto che l'oggetto sociale delle sportive debba necessariamente prevedere la **“gestione di attività sportive dilettantistiche”** (il termine gestione non è presente nel vigente [articolo 90 L. 289/2002](#)) ma, essenzialmente, **perché la gestione “di impianti e strutture sportive” è considerata dal comma 1 bis dell'articolo 9 attività secondaria e strumentale** (pur se estranea al calcolo dei limiti previsti dal primo comma della stessa norma) e, quindi, non rientrante *“nell'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche,”* obbligatorio per le sportive alla luce dei contenuti del nuovo decreto.

Premesso, quindi, che il soggetto gestore “sportivo” debba svolgere all'interno dell'impianto anche attività diretta, vediamo le **conseguenze fiscali sui corrispettivi incassati** a fronte dell'“affitto” di quegli spazi all'interno dell'impianto non utilizzati per la gestione in prima persona di attività sportive.

Fino ad oggi si faceva riferimento alla **defiscalizzazione operata ai fini dei redditi dall'[articolo 148, comma 3, Tuir](#) e ai fini iva dall'[articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972](#)**.

Queste norme che, ricordo, si applicano in tutti i casi in cui vi sia una prestazione di servizi tra enti su base associativa aderenti alla medesima organizzazione nazionale (il riferimento in questo caso è alla Federazione sportiva nazionale) **si applicano** in presenza di regolare

presentazione di modello EAS, di statuto conforme alle previsioni di cui al comma 8 ma, essenzialmente, per quanto ora di nostro interesse, **per attività “svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali”**.

Ne deriva che **l'attività di noleggio di spazi sportivi non potendo più rientrare tra “gli scopi istituzionali” produrrà sempre e comunque un provento di natura commerciale**

A maggior ragione la norma non potrebbe trovare applicazione in presenza di un gestore che si configura “anche” **associazione di promozione sociale** iscritta al Runtis, stante l'impossibilità per gli enti del terzo settore di applicare le agevolazioni di cui all'[articolo 148, comma 3, Tuir](#).

Ma la circostanza che le prestazioni non rientreranno più tra le finalità istituzionali dell'ente gestore provocherà il loro **assoggettamento ad Iva** anche nel caso in cui il soggetto gestore sportivo non svolgesse altra attività soggetta a tale imposta. Ovviamente, l'aliquota applicabile sarà quella ordinaria del 22 per cento.

Altro motivo che potrebbe impedire l'utilizzo della norma di esclusione da imposta dei canoni di locazione degli impianti sportivi **potrebbe essere, per le società sportive di capitali, l'aver optato per la parziale distribuzione di utili prevista dall'[articolo 8, comma 3, D.Lgs. 36/2021](#)**.

Tale scelta potrebbe, per le società di capitali, **inibire comunque la possibilità di utilizzare l'articolo 148 Tuir** nonché la disciplina agevolativa ai fini Iva.

Ne deriva, quindi, che l'applicazione dell'Iva ad **aliquota ordinaria** sulle quote di utilizzo rende la mera attività di noleggio di impianti sportivi molto impattante come costo sul fruitore, quasi sempre un consumatore finale a tale titolo.

Questa scelta potrebbe far valutare, sussistendone gli ulteriori presupposti richiesti, **l'opportunità per il gestore (comunque svolgente propria attività all'interno) di acquisire la qualifica di associazione di promozione sociale** e quindi, applicando l'articolo 86 del codice del terzo settore, **ridurre per le attività commerciali l'impatto dell'Iva sui fruitori dell'impianto**.

Ancora tutte da valutare appaiono, invece, le **disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2024**, che hanno, a seguito della procedura di infrazione comunitaria, imposto al legislatore di trasferire le prestazioni di servizi degli enti associativi non commerciali da **operazione fuori campo Iva ad operazione esente da Iva**.

In questo caso da un lato si potrebbe recuperare l'esenzione da Iva (annullando pertanto gli effetti economici della riforma dello sport) ma, dall'altro, su questa futura disciplina incombe un comma di non immediata decifrazione: **“L'esenzione dalla imposta si applica, inoltre, alle seguenti operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette a Iva”**.

Dalla lettura che l'Agenzia delle entrate ne darà di questo **divieto di “concorrenza sleale”**

dipenderà l'esito delle agevolazioni ai fini Iva sui corrispettivi di noleggio di impianti sportivi per le associazioni e società sportive dilettantistiche.

AGEVOLAZIONI

Legge di bilancio 2023: le ipotesi di proroga del superbonus al 110%

di **Gennaro Napolitano**



OneDay Master

DISCIPLINA SUPERBONUS ALLA LUCE DEL DECRETO AIUTI-QUATER: NOVITÀ E ULTIMI CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

[Scopri di più >](#)

Nel novero delle numerose disposizioni di natura fiscale in essa contenute, la **Legge di bilancio 2023** interviene anche in materia di c.d. **superbonus**.

In particolare, il [comma 894](#) dell'**articolo 1** della legge di bilancio (**L. 197/2022**) individua espressamente alcune ipotesi in relazione alle quali **non trova applicazione la diminuzione** della detrazione **dal 110% al 90%** prevista, **a partire dal 2023**, dal **D.L. 176/2022** (c.d. **decreto Aiuti quater**).

Il superbonus, vale a dire la **detrazione del 110%** delle spese sostenute per specifici **interventi di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici** negli edifici, è stato introdotto nel nostro ordinamento dall'[articolo 119 D.L. 34/2020](#) (c.d. **decreto Rilancio**, *convertito con modificazioni dalla L. 77/2020*).

L'agevolazione consiste in una **detrazione del 110%** dall'imposta lorda (da ripartire dagli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022) ed è concessa quando si eseguono **interventi** che **aumentano il livello di efficienza energetica** degli **edifici esistenti** o **interventi antisismici**.

In particolare, il superbonus spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari.

La disciplina originaria dell'agevolazione è stata più volte modificata nel corso del tempo e, da ultimo, il **decreto Aiuti quater** (**D.L. 176/2022**) ha, tra l'altro, previsto la **diminuzione** della

misura della **detrazione**, portandola al **90%** per le spese sostenute nel **2023**, indicando conseguentemente nel termine del **31 dicembre 2022** (rispetto al previgente termine del **31 dicembre 2023**) il **limite temporale** utile per avvalersi dell'agevolazione nella misura "piena" del **110%**.

Tale diminuzione è stata espressamente prevista dall'[articolo 9, comma 1, lettera a\), numero 1](#)), del D.L. 176/2022.

La **Legge di bilancio 2023** interviene proprio su tale ultima disposizione, espressamente prevedendo che quanto da essa stabilito non trovi applicazione nei confronti di una serie di tipologie di interventi.

In particolare, si dispone, in presenza di talune specifiche condizioni, la proroga per i **condomini** della detrazione del **110%**; infatti, il [comma 894](#) dell'**articolo 1 L. 197/2022** stabilisce che la ricordata **diminuzione** del **superbonus dal 110% al 90%** **non opera** in relazione:

- agli **interventi diversi da quelli effettuati dai condomini** per i quali, alla data del **25 novembre 2022**, risulta presentata la **comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)**, ai sensi dell'[articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020](#);
- agli **interventi** effettuati dai **condomini** per i quali la **delibera assembleare** che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in **data antecedente** alla data di entrata in vigore del D.L. 176/2022 (quindi prima del **19 novembre 2022**), sempre che tale **data** sia **attestata**, con apposita **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** rilasciata ai sensi dell'[articolo 47 D.P.R. 445/2000](#), dall'**amministratore del condominio** ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'**articolo 1129 cod. civ.**, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal **condomino** che ha **presieduto l'assemblea**, e a condizione che per tali interventi, alla data del **31 dicembre 2022**, risulti presentata la **CILA**, ai sensi dell'[articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020](#);
- agli **interventi** effettuati dai **condomini** per i quali la **delibera assembleare** che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una **data compresa tra il 19 novembre 2022** (data di entrata in vigore del D.L. 176/2022) e il **24 novembre 2022**, sempre che tale **data** sia **attestata**, con apposita **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** rilasciata ai sensi dell'[articolo 47 D.P.R. 445/2000](#), dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'[articolo 1129 cod. civ.](#), non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla **data del 25 novembre 2022**, risulti presentata la **CILA**, ai sensi dell'[articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020](#);
- agli **interventi** comportanti la **demolizione** e la **ricostruzione** degli **edifici**, per i quali alla data del **31 dicembre 2022** risulta presentata l'**istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo**.

Il [comma 895](#) della Legge di bilancio 2023 espressamente prevede che le nuove regole entrino in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di bilancio nella Gazzetta Ufficiale.

IVA

Triangolare comunitaria: la semplificazione vale solo con la designazione espressa

di **Francesco Zuech**



Nella disciplina delle triangolari comunitarie semplificate di cui all'[articolo 141](#), [197](#) e [42](#) della Direttiva IVA 2006/112/CE ([articolo 40, comma 2](#), [articolo 46, comma 2](#), [articolo 44, comma 2/a](#), [articolo 38 comma 7](#) e [articolo 41 D.L. 331/1993](#) nella norma domestica) l'espresso riporto della dicitura "inversione contabile" per designare il cliente finale quale debitore d'imposta **è un requisito fondamentale** e non una mera formalità.

Non è sufficiente, infatti, che il promotore si limiti ad indicare nella propria fattura (troppo genericamente) che si tratta di un'operazione triangolare esente (*rectius* non imponibile) per fruire della semplificazione prevista dalla normativa *de quo* ed evitare l'onere di identificazione nello Stato di arrivo dei beni.

Lo ha stabilito la **Corte di giustizia** con la sentenza **8/12/2022** in causa [C-247/2021](#) (Luxury Trust Automobil).

Il caso Luxury

La società austriaca Luxury (promotore B in SM2) acquistò, nel 2014, da un fornitore del Regno Unito (A in SM1) veicoli rivenduti ad una società della repubblica Ceca (C in SM3).

La Luxury ha emesso fatture verso il proprio cliente (C) riportando (troppo semplicemente, *nda*) la dicitura "**operazioni triangolari comunitarie**", il proprio numero identificativo, quello del cessionario (C) e del fornitore (A) ma **omettendo di riportare l'espressa designazione del proprio cliente** (C) quale debitore dell'Iva nel Paese di arrivo (Repubblica Ceca) in "inversione contabile".

La Luxury (nel 2016) aveva rettificato le fatture (inserendo la designazione) senza essere stata però in grado di dimostrare l'avvenuto recapito delle note rettificative al soggetto ceco (qualificato "missing trader" dall'Amministrazione finanziaria ceca).

A causa della **carenza (originaria) della designazione** l'Amministrazione finanziaria austriaca **contestò la mancata gestione dell'acquisto intracomunitario** in AT – Paese di identificazione del promotore – **negando altresì la detrazione dell'Iva a monte per tale acquisto**.

Le questioni pregiudiziali

Dal conseguente contenzioso ha trovato origine il **rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia** per stabilire, nell'ambito di una operazione triangolare comunitaria:

1. se l'articolo 42, lettera a), della direttiva, in combinato disposto con l'articolo 197, § 1, lettera c), debba essere interpretato nel senso che, **l'acquirente finale possa ritenersi validamente designato come debitore dell'Iva** nel caso in cui la **fattura** emessa dal promotore **non contenga la dicitura "inversione contabile"**;
2. se **l'articolo 226** (contenuto della fattura) possa essere interpretato nel senso che **l'omissione in fattura della dicitura "inversione contabile"**, richiesta dal punto 11-bis (introdotto nel 2013 dalla Direttiva 2010/45/UE sulla fatturazione europea, *nda*), possa essere **successivamente rettificata** mediante l'aggiunta di un'indicazione la quale precisi che tale fattura riguarda un'operazione triangolare intracomunitaria e che il debito d'imposta è trasferito al destinatario della cessione;
3. se l'articolo 219 bis (individuazione norme del Paese per l'emissione della fattura) debba essere interpretato nel senso che esso impone di applicare le disposizioni relative alla fatturazione dello Stato membro dell'acquirente intermedio (SM2) oppure quelle dello Stato membro dell'acquirente finale (SM3).

La disciplina

La disciplina della c.d. **"triangolare comunitaria semplificata"** (introdotta dalla Direttiva 1999/111/CEE e attualmente contenute nelle disposizioni della direttiva 112 indicate in premessa) riguarda, com'è noto, il caso della cessione intracomunitaria a catena posta in essere fra **tre operatori** (A, B e C) **identificati ai fini Iva in tre diversi Stati membri** (MS1, MS2, MS3).

La semplificazione è rappresentata dal **beneficio** che consente all'intermedio (B) di *bypassare* l'onere (articolo 40) di doversi identificare nel Paese di destinazione (MS3) per ivi gestire come un acquisto intracomunitario (fattura da A a B) l'arrivo dei beni e la successiva cessione come interna verso il proprio cessionario (fattura da B a C).

Le **condizioni** richieste dalla norma (**art. 141**) sono le seguenti:

(i) che i beni siano spediti o trasportati a partire direttamente dal primo Stato membro (MS1), diverso da quello in cui è identificato il promotore, a destinazione nel diverso Stato membro (MS3) in cui risulti identificato il cessionario (C) nei confronti del quale il promotore (B) effettua la propria cessione;

(ii) che il cessionario destinatario (C in MS3) sia stato designato dal promotore (B) come debitore dell'Iva dovuta nello Stato di arrivo (MS3) in *reverse charge* ai sensi dell'**articolo 197**;

(iii) che il promotore (B) non sia stabilito nello Stato membro (MS3) di destino (articolo 197 § 1), con l'avvertenza che la semplificazione potrebbe essere derogata dai singoli Stati qualora sia designato un rappresentante fiscale come debitore d'imposta (articolo 197 §2).

Si aggiunga che l'acquisto effettuato dal promotore (fattura da A a B) non rappresenta un acquisto intracomunitario imponibile (secondo la presunzione dell'articolo 41 Direttiva) nel proprio Paese di identificazione (si tratta, infatti, di un acquisto non imponibile ai sensi dell'articolo 40, comma 2, D.L. 331/1993 secondo la declinazione domestica) a condizione che (**articolo 42** Direttiva):

1. il promotore dimostri di aver effettuato l'acquisto ai fini di una successiva cessione per la quale il destinatario sia stato designato come debitore ai sensi del già citato articolo 197;
2. sia presentato l'elenco riepilogativo (in Italia l'Intrastat) con le modalità previste dall'articolo 265 ovvero con distinta evidenza (leggasi natura transazione alfabetica – A – in luogo di quella numerica).

Al fine di sottolineare l'importanza del rispetto delle suddette condizioni (anche a prescindere dalle conclusioni della sentenza *Luxury* in analisi) giova altresì sottolineare che, laddove non siano rispettate, il **promotore non ha diritto a detrarre immediatamente l'Iva** diversamente dovuta in reverse (ex articolo 41, cit.) nel proprio Paese di identificazione (MS2) finché non è in grado di comprovare che l'Iva sull'acquisto è stata assolta nel Paese di arrivo dei beni (MS3) secondo l'articolo 40 della Direttiva (sentenza 22/4/2010 in causa C-536 e C539/2008, *Facet*).

Le conclusioni della Corte

La Corte di Giustizia risponde alle prime due questioni sollevate con il caso *Luxury* concludendo quanto segue:

1. che l'articolo 42, lettera a), in combinato disposto con [l'articolo 197, § 1, lettera c\) della Direttiva 2006/112/CE](#) deve essere interpretato nel senso che: *“nell'ambito di un'operazione triangolare, l'acquirente finale non è stato validamente designato come*

debitore dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) nel caso in cui la fattura emessa dall'acquirente intermedio non contenga la dicitura «inversione contabile» di cui all'articolo 226, punto 11 bis, della direttiva 2006/112, come modificata»;

2. che l'articolo 226, punto 11 bis, suddetto deve essere interpretato nel senso che: *“l'omissione, in una fattura, della dicitura «inversione contabile» richiesta da tale disposizione non può essere successivamente rettificata mediante l'aggiunta di un'indicazione la quale precisi che tale fattura riguarda un'operazione triangolare intracomunitaria e che il debito d'imposta è trasferito al destinatario della cessione”.*

Le conseguenze della mancata designazione espressa

Poiché la disciplina derogatoria prevista dall'[articolo 42](#) e [141](#) della Direttiva è opzionale, la “designazione” (*rectius* indicazione della dicitura “inversione contabile” prevista dall'[articolo 226](#), punto 11-bis) “consente di garantire che il destinatario sia a conoscenza dei propri obblighi fiscali” (§ 55 sentenza) e “di conseguenza, **non si può contemplare la possibilità di una rettifica della fattura quando manchi una condizione di applicazione della disciplina derogatoria applicabile alle operazioni triangolari ...**» (§ 66 sentenza).

Come rilevato nei lavori preparatori dall'avvocato generale (conclusioni del 14.07.2022) **“l'adempimento a posteriori di una condizione necessaria ... ai fini del trasferimento del debito Iva al destinatario ... non costituisce una rettifica”** ma si tratta, bensì, “dell'emissione per la prima volta della fattura prescritta, la quale non può avere effetto retroattivo” (§ 61 conclusioni).

Come evidenzia il § 66 della sentenza, la conseguenza dell'assenza della dicitura **“inversione contabile”** sulle fatture comporta quindi che il promotore **“deve, di conseguenza, essere considerato debitore di tale imposta nello Stato membro che gli ha attribuito il numero di identificazione utilizzato dallo stesso ai fini dell'acquisto intracomunitario di cui trattasi, conformemente all'articolo 41, primo comma, della direttiva”** (cioè nel proprio Paese di identificazione e con le complicazioni – ai fini della detrazione – retro indicate, *nda*).

L'inderogabilità del carattere sostanziale della designazione

Giova anche osservare che il diritto austriaco (in analogia a quanto dispone l'[articolo 46, comma 2, D.L. 331/1993](#) italiano, *nda*), a differenza del diritto ceco, **richiede espressamente la “designazione” in fattura**; la Luxury (AT), a propria difesa, invocò l'applicazione delle regole previste dal diritto ceco ed il giudice di rinvio a tal riguardo chiese (3° questione pregiudiziale) se l'articolo 219-bis della Direttiva (norma che si occupa per l'appunto delle norme da seguire per l'emissione della fattura) imponga la fatturazione secondo le regole dello Stato dell'acquirente intermedio (SM2) oppure di quelle dello Stato membro dell'acquirente finale (SM3).

La Corte (§ 68) ha ritenuto di non dover rispondere a detta questione (la terza appunto) giacché, viene precisato, **“le condizioni previste dall’articolo 42, dall’articolo 141, primo comma, lettera e), e dall’articolo 226, punto 11-bis, della direttiva Iva non possono variare da uno Stato membro all’altro”** (§ 67).

La dicitura

Tutto ciò premesso, considerati gli insegnamenti del caso *Luxury*, tanto più che anche la norma italiana ([articolo 46, comma 2, D.L. 331/1993](#), cit.) così come la prassi (**circolare 13/E/1994**, parte B, § 16 e § 16.2) richiama espressamente l’istituto della designazione, diventa necessario (per evitare rischi inopportuni) elevare l’attenzione sull’esigenza che il **promotore** (B) riporti espressamente nella fattura emessa al proprio cessionario anche la **dicitura “inversione contabile”**, come richiede il citato **punto 11-bis** dell’[articolo 226](#).

Una formulazione appropriata da inserire nella fattura (fermo restando l’utilizzo della natura N3.2 ai fini FE/esterometro) potrebbe essere quindi la seguente:

“Cessione triangolare comunitaria (art. 141, 197 e 42 Direttiva 2006/112/CE); soggetto designato al pagamento dell’Iva nel paese di arrivo (riprendere il nominativo del proprio cessionario soggetto passivo ivi identificato) in inversione contabile”.

È appena il caso di osservare, infine, che il requisito della designazione non coinvolge, invece, la fattura emessa dal primo cedente (A) per il quale la dicitura appropriata rimane, invece, quella dell’esenzione (non imponibilità N3.2 secondo l’impostazione italiana) prevista dal **punto 11** del citato [articolo 226](#); il tutto, ovviamente, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti previsti dall’[articolo 138 della Direttiva](#) (nostro [articolo 41 D.L. 331/1993](#)). Si aggiunga che per la norma interna (art. 46 co.2 secondo periodo D.L. 331, cit.) è richiesto che in detta fattura risulti specifico riferimento della consegna (destinazione) nel diverso Stato membro (MS3) del cessionario (C) del promotore (B in MS2); detto diverso Stato di destinazione andrà peraltro indicato in casella 13 dell’elenco Intra 1-bis presentato dal primo cedente (se obbligato alla compilazione anche statistica in quanto mensile).

BUSINESS ENGLISH

Job interview in English? Are you ready?

di **Tom Roper**

How to have a successful interview in English

It can be said that your **actual** credentials and CV can often be **outweighed** by the impression you make with your interview. Your **attitude**, simple social skills, **behaviour**, and ability to communicate are heavily considered as well as your education and experience.

You should **engage** in an actual conversation with your interviewer, **sharing** and exchanging mutually both ideas and information. Through this dialogue, you should both be able to understand if the organisation is good for you and if you are good for the role. To help with this, **preparation** is fundamental:

Be **punctual**. This can mean arriving 10 to 15 minutes **before** your appointment, not much earlier than this as it could be deemed impolite or that you got the time wrong.

Familiarise yourself with the interviewer's name, spelling, and **pronunciation**, as well as that of the organisation.

You and the interviewer must **engage** in a conversation – a **mutual** exchange of information and ideas. Only through such a dialogue can you both determine if you, the organisation, and the job are well **matched**.

Preparation is the key.

Be on time. This often means 10-15 minutes early. Interviewers often are ready before the appointment.

Find out the interviewer's **name**, its spelling, and pronunciation. Use their name during the interview. If you don't know the name, call prior to the interview and ask the secretary. You can also take **note** of the secretary's name if you ever have to call back. Secretaries can have a lot of influence on the hiring decision too!

Prepare some **questions** in advance; having a short list of questions and considerations to hand, doesn't look bad at all – it shows you have done your **research** and are keen to understand more about the organisation and the position.

Print and take several copies of your CV with you and **present** yourself in an organised way, any documents you bring with you including the extra CVs should be in a **neat** folder.

Keep a good pen and a way of taking notes with you. Try not to take notes throughout the interview but as soon as it has finished, try to put down onto paper what you can remember, this includes your own **impression** of your performance.

Meet the interviewer with a **handshake** and a smile and try to maintain eye contact whilst avoiding prolonged contact (staring).

Remember that you want to create a **rapport** with this person so try to remain open, friendly, and professional, and don't be embarrassed if you are nervous, it's completely normal.

With every interview you do, the process becomes **easier**, it's a question of experience and **understanding** how people **respond** and react to different situations.

When you are speaking about yourself, try to concentrate on the **positive** points, your transferable **skills**, your desire to **learn**, and your **attributes**; do not criticise your lack of experience for example. **Remember** to underline how your strengths can be useful for this company.

Always tell the **truth**. Any lies or exaggerations will always be found out, especially with today's access to social media. In the same way, if you are unsure of a question or don't understand, **ask** for **clarification** or repetition, or even ask the question again in your own words to make sure there is no **misunderstanding**.

Don't criticise former employers or colleagues, it leaves a particularly bad taste in the mouth and does not look good with your future employers and colleagues.

Regarding money and wages, wait for the interviewer to bring this subject up, if they don't then you should **ask** in your **questions** to them. Consider the **general** pay scales for roles of this type, research them before using **salary surveys** and general considered standard ranges for the position.

Listen carefully to the interviewer and **consider** their responses in your own. Be prepared for some **personal** questions too and consider how you might respond to questions that might not normally be acceptable as sometimes interviewers may not be **aware** of what they can and can't ask legally.

Don't expect a **job offer** at the end of the first interview, this may be a two or even three-stage process. So try to end the interview on a **positive** and **enthusiastic** note, ask what the next step will be, thanking the interviewer for their time, and **remind** them of your interest in this role. Close with a **handshake** and a **smile**.

Following up your interview with a **thank you note** or email can also have some merit and reminds an interviewer of your presence if you think things are taking a little longer than normal. In this email, you can **express** your **appreciation** for the interview and their time and reaffirm your interest in the role.

Getting a new job in this day and age can sometimes feel very **difficult**, however with some **preparation**, each interview will bring you closer to achieving your goal. Your **English** should be an added **advantage** and not something which goes against you. Good luck with your future interviews and keep reading for more tips to improve your English.

